



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 186/2026

nel giudizio nel giudizio in materia di pensione iscritto al n. 69223,
proposto da:

G. G., C.F. OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al
ricorso, dall'avv. Raoul Scotto di Tella e dall'avv. Silvia Cordova,
elettivamente domiciliata in Palermo nella Piazza Virgilio 4

contro

INPS, in persona del legale rappresentante protempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv.
Francesco Gramuglia;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 29 maggio 2026, come da
verbale di udienza;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente G. G., già titolare
di pensione, ha adito questa Sezione, esponendo di aver inoltrato in
data 14 settembre 2022 una formale istanza all'INPS per ottenere la
corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (ANF) in

considerazione della sua situazione di inabilità. La ricorrente ha richiesto il riconoscimento del beneficio con decorrenza retroattiva dal 15 settembre 2017, deducendo di trovarsi in una condizione di totale inabilità sin da tale data.

2)- L'INPS si è regolarmente costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa e precisando di non avere ancora avviato il procedimento amministrativo; ha comunque chiesto il rigetto del ricorso.

3)- Successivamente l'Istituto previdenziale, pronunciandosi sulla domanda amministrativa, ha riconosciuto alla ricorrente lo stato di inabilità e il conseguente diritto alla prestazione esclusivamente a far data dal 14 settembre 2022, respingendo la richiesta per il quinquennio antecedente.

4)- All'udienza del 23 aprile 2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Giudice di accertare il diritto all'erogazione degli assegni anche per il periodo pregresso compreso dal 15 settembre 2017 al 13 settembre 2022, con condanna dell'INPS al pagamento dei relativi arretrati.

5)- Il Giudice, ritenendo necessaria un'indagine tecnica, ha disposto l'espletamento di un accertamento medico-legale affidato al Collegio Medico Legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione. Il CML ha poi depositato la relazione.

6)- All'udienza pubblica del 29 maggio 2026, udite le parti, la causa è stata posta in decisione ed il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ex art. 167

comma 1 c.g.c.

DIRITTO

In via preliminare, occorre inquadrare l'istituto giuridico oggetto del presente giudizio. L'assegno per il nucleo familiare (cd. ANF), previsto dall'art. 3 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5, reiterato nell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, poi convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1988, le previgenti forme di trattamento di famiglia. Tale prestazione economica compete, alle condizioni previste dalla legge, ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti e dei titolari delle pensioni. Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo. Nel caso di soggetti maggiorenni non collocati in specifiche categorie protette, l'accesso al beneficio impone altresì la rigorosa dimostrazione del requisito sanitario della totale inabilità al proficuo lavoro, ovvero, data l'età avanzata, della grave difficoltà ad espletare gli atti propri della vita quotidiana.

Tanto premesso, nella vicenda in esame è ammesso tra le parti ed emerge dalla documentazione in atti che l'INPS, all'esito del procedimento amministrativo, ha riconosciuto alla signora G. il beneficio richiesto a far data dal 14 settembre 2022. Ne consegue che, limitatamente a tale segmento temporale, è venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente; per l'effetto, in relazione alla domanda di concessione degli assegni con decorrenza dal 14 settembre 2022, deve

essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'odierno giudizio, pertanto, avuto riguardo alle richieste del procuratore della ricorrente formulate all'udienza del 23 aprile 2025, come esposto nella parte "in fatto", verte esclusivamente sulla verifica della fondatezza della pretesa relativa al periodo antecedente, compreso tra il 15 settembre 2017 e il 13 settembre 2022. Su tale specifica domanda, il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato. Sul punto, infatti, il Giudice ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni cui è pervenuta la 5^a Sezione del Collegio Medico Legale (CML) nel proprio parere reso in data 23 gennaio 2026 a seguito dell'ordinanza n.30/2025. Le conclusioni e le valutazioni del CML sono esaurienti, logicamente argomentate e supportate da un rigoroso esame clinico e documentale.

Dalla relazione del CML emerge in modo chiaro che nel 2017 la ricorrente presentava una condizione clinica determinata da fibrillazione atriale parossistica e stenosi aortica moderata, corrispondente a un'invalidità civile lieve-media, che è inidonea a integrare il requisito della grave difficoltà ad espletare gli atti propri dell'età. Pertanto, alla data del 15 settembre 2017, la signora G. non poteva in alcun modo essere considerata inabile.

Il CML, invece, ha accertato che l'aggravamento irreversibile del quadro patologico si è verificato soltanto dall'estate del 2022, epoca in cui fu diagnosticata una stenosi aortica severa che rese necessari un duplice intervento chirurgico e l'impianto di un *pacemaker*, come risulta altresì dalla certificazione medica datata 12 settembre 2022

prodotta dalla ricorrente. Solo da tale periodo del 2022 la ricorrente è divenuta inabile agli atti propri dell'età con conseguente diritto all'assegno nucleo familiare.

In conclusione, in assenza del necessario presupposto sanitario dell'inabilità nel quinquennio precedente rispetto alla domanda amministrativa del 14 settembre 2022, la domanda di corresponsione degli assegni nucleo familiare per il periodo antecedente al 14 settembre 2022 è infondata e va pertanto respinta.

In considerazione della dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e della parziale soccombenza, tenuto conto della particolarità medico-legale della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla concessione degli "assegni nucleo familiare" con decorrenza dal 14 settembre 2022;

-rigetta la domanda per il riconoscimento degli "assegni nucleo familiare" in data antecedente al 14 settembre 2022;

-compensa integralmente le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità della ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 29 maggio 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della ricorrente.

Palermo, 29 maggio 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

~~Depositato nei modi di legge~~

Palermo, 22 luglio 2026

Pubblicata il 24 luglio 2026

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **Genova Giuseppa**, C.F. GNVGPP42C43G273K nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 luglio 2026

~~Il Funzionario Responsabile~~

